



Consolato Generale d'Italia
San Paolo

**PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N° 2 (DUE) IMPIEGATI A CONTRATTO DA
ADIBIRE AI SERVIZI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO**

19 maggio 2026

PROVA SCRITTA ITALIANO – PORTOGHESE

TRACCIA 2

*Testo estratto da “Intervento della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero al 25°
Convegno Nazionale dell'ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e
d'Anagrafe”, sezione su “Quali sono gli schedari coinvolti”*

**IL CANDIDATO TRADUCA SENZA L'USO DEL DIZIONARIO IL SEGUENTE TESTO D'UFFICIO
DALL'ITALIANO AL PORTOGHESE IN UN'ORA DI TEMPO**

L'art. 5 della Legge n. 459 del 27 dicembre 2001 stabilisce che “il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali”.

Questa norma, per la prima volta, conferisce sistematicità ad un esercizio di confronto che, in precedenza, veniva fatto solo per singoli casi e sulla base del principio generale di corretta tenuta dei registri, ma senza mai avere carattere complessivo.

Non era quindi possibile avere un preciso quadro di riferimento sulla coincidenza dei dati in possesso dei Comuni con quelli in possesso dei Consolati; c'era una generale impressione che essi corrispondessero solo in parte, ma non era mai stato possibile non solo quantificare quanto coincidessero, ma soprattutto perché permanessero aree di diversità di contenuti.

Questa relazione ha quindi lo scopo di esaminare il meccanismo del cosiddetto allineamento dei dati, cioè quello che la legge chiama “unificazione”, vagliando gli aspetti normativi e pratici ed esaminando le procedure che possono favorire od ostacolare il successo dell'esercizio.

Anche se il concetto di unificazione è stato introdotto dalla legge che disciplina il voto degli italiani all'estero, è necessario tenere sempre presente che l'allineamento dei dati

è un obiettivo che deve essere perseguito a prescindere dall'effettuazione di una consultazione elettorale che preveda il voto per corrispondenza per gli italiani all'estero.

L'aggiornamento e la corretta tenuta delle anagrafi, infatti, sono la base per l'efficace erogazione dei servizi e per una corretta pianificazione della distribuzione delle risorse. Questi fattori sono sempre validi e non lo diventano solo in occasione del voto; è comunque evidente che, tanto più saranno allineati i dati, tanto più sarà facile garantire l'esercizio del voto ai connazionali residenti all'estero quando se ne presenta l'occasione.

Vediamo quindi che cosa sono e come nascono, anche storicamente, i due elenchi che, confrontati, portano alla compilazione dell'elenco unico dei cittadini italiani residenti all'estero.

Per quanto riguarda gli Uffici consolari, le norme di riferimento sono due. La prima è l'art. 67 del D.P.R. n. 200 del 5 gennaio 1967, che recita: "Presso ogni ufficio consolare è istituito e mantenuto uno schedario il più possibile aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali, dei cittadini residenti nella circoscrizione".

Fin dal 1967, quindi, è stato affermato il principio che ogni ufficio consolare doveva mantenere un elenco dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione. È interessante notare che già allora il legislatore inserì la formula "tenuto conto delle circostanze locali": tali circostanze, infatti, possono influenzare in modo significativo l'aggiornamento degli schedari consolari. Su questo punto torneremo più avanti, quando esamineremo le ragioni che possono ostacolare una corretta tenuta degli schedari consolari.

La seconda norma di riferimento per la tenuta degli schedari consolari è l'art. 17 della legge n. 470 del 27 ottobre 1988, che recita: "Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari ed i registri di cui al DPR 5 gennaio 1967, n. 200, ... il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari saranno dotati di adeguati strumenti ed attrezzature informatiche inclusi i programmi di base ed applicativi". In applicazione di questa disposizione di legge, il Ministero degli affari esteri già dalla fine degli anni '80 ha elaborato e iniziato a distribuire agli uffici all'estero un programma informatico che è stato denominato "Anagrafe consolare". Poiché, come si è visto, quel programma era destinato a potenziare i servizi connessi, fra l'altro, con la tenuta degli schedari consolari, ne consegue che oggi parlare di "Anagrafe consolare" o parlare di "schedari consolari" significa riferirsi alla stessa cosa. L'Anagrafe consolare è per legge lo schedario consolare in formato elettronico.

(...) Per quanto riguarda le anagrafi comunali dei cittadini italiani residenti all'estero, la norma di riferimento è l'art. 1 della legge n. 470/1988 già citata, che recita: "Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno". Come si vede, c'è un'importante differenza fra la struttura che la legge prevede per l'AIRE e quella stabilita per gli schedari consolari: infatti, per la prima è prevista l'esistenza di un'AIRE centrale presso il Ministero dell'Interno, mentre non esiste un'Anagrafe consolare centralizzata presso il Ministero degli Esteri.